

## Sui permessi legge 104... sentenza della Corte di Cassazione, "l'assistenza non deve essere continuativa ..."

La Cassazione, con sentenza n. 54712 del 23 dicembre 2016 torna a pronunciarsi sull'annosa questione relativa al corretto utilizzo dei permessi della legge 104 per assistenza ai disabili. Tale sentenza segna un vero e proprio spartiacque in materia poichè, **fa cadere l'obbligo imposto al lavoratore che usufruisce del permesso, di assistenza continuativa al portatore di handicap.**

La legge 104 del 1992 prevede tre giorni di permesso retribuito al mese, frazionabili anche a ore, per i lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità oppure che siano genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità ovvero coniugi, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità.

La Cassazione con questa sentenza stabilisce che il lavoratore che usufruisce dei permessi della legge 104 per assistenza ad un familiare disabile in situazione di gravità, non deve necessariamente dedicarsi alla cura del parente per tutto il tempo del permesso, ossia delle 24 ore della giornata.

Quindi il lavoratore dovrà dedicarsi con abnegazione alla cura della persona inabile, ma potrà comunque ritagliarsi del tempo (o meglio qualche ora) anche per la cura di interessi personali, attività ricreative o, più propriamente, per avere quel minimo di "vita sociale" che, diversamente non potrebbe avere.

### **I permessi della legge 104 non sono ferie**

Ovviamente l'abuso dei permessi della legge 104 – sottolinea la Cassazione onde evitare equivoci che potrebbero creare aspettative e ulteriore contenzioso – resta pur sempre un **illecito**, punibile sia con il **licenziamento**, sia con una **denuncia per truffa ai danni dello Stato**, ma bisogna distinguere caso da caso: non si può paragonare chi se ne va a fare una gita al mare a chi, invece, dedica qualche ora per fare le pulizie di casa, incontrare qualche amico o fare un'ora di palestra. Nel primo caso, si è davanti a un vero e proprio abuso, uno snaturamento di un diritto utilizzato non per la sua precipua funzione – la tutela di chi è portatore di handicap – ma per procurarsi delle ferie; nel secondo caso, invece, si è davanti a un comportamento pienamente legittimo.

*«I permessi – si legge in un passaggio cruciale della sentenza- servono a chi svolge quel gravoso di assistenza a persona disabile, di poter svolgere un minimo di vita sociale, e cioè praticare quelle attività che non sono possibili quando l'intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all'assistenza»*

Milano 10-01-2017

A cura della Rsu UPS Milano e Vimodrone